

## LVI.

## TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1891

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Congedo — Comunicazioni — Relazione sui titoli dei nuovi senatori Di Castagneta principe Gaetano e Massari Galeazzo duca di Fabriago, e convalidazione della loro nomina — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Approvazione del preambolo dell'art. 1 rimasto sospeso, nel testo coordinato dall'Ufficio centrale — Rinvio del progetto di legge alla votazione a scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per risanamento della città di Napoli » — Osservazioni dei senatori Gadda relatore e Parenzo — Approvazione dei cinque articoli del progetto — Giuramento del senatore Di Castagneta — Approvazione per articoli del disegno di legge: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma » — Avvertenze del presidente, in ordine all'aggiornamento delle sedute — Votazione a scrutinio segreto dei suddetti tre disegni di legge e proclamazione del risultato.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Non è presente alcun ministro; più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia, della marina, della pubblica istruzione e il sottosegretario di Stato per l'interno.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale viene approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il signor senatore Moleschott chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni questo congedo s' intenderà accordato.

**Comunicazioni.**

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno scrive:

« Mi reco a dovere di partecipare alla S. V. che, essendo io trattenuto oggi alla Camera dei deputati per le interpellanze, ho delegato il signor sottosegretario di Stato S. E. Lucca, a rappresentarmi al Senato pel progetto di legge in discussione.

« Accolga i miei particolari ossequi.

« Firmato: NICOTERA ».

Così pure il presidente del Consiglio dei ministri avverte la presidenza del Senato che, nella discussione del progetto di legge per l'esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto,

stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei tribunali della riforma, che egli aveva presentato d'accordo col ministro guardasigilli, questi assumerà anche la sua parte.

**Relazione sui titoli di nuovi senatori e loro convalidazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verificaione dei titoli di nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana-Calatabiano, relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — La Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori, ha portato il suo esame sulle nomine fatte per regio decreto del venti novembre scorso, in base all'art. 33, categoria 21 dello Statuto, in persona dei signori *Di Castagneta* principe Gaetano e *Massari Galeazzo*, duca di Fabriago; e avendo riconosciuto nell'uno e nell'altro comprovata la età voluta dallo Statuto e il fatto del pagamento dell'imposta diretta erariale di oltre lire 3000 per l'ultimo triennio, e in ragione dei loro beni; propone la convalidazione della loro nomina.

PRESIDENTE. La Commissione per la verificaione dei nuovi senatori propone in base all'articolo 33, categoria 21 dello Statuto, la nomina a senatore dei signori *Di Castagneta* principe Gaetano e *Massari Galeazzo* duca Fabriago.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

**Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » (N. 40).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione di-

rettissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ».

Come il Senato rammenta, fu ieri terminata la discussione di tutte le modificazioni degli articoli del Codice che si trattava di modificare, ed anche degli articoli 2 e 3 della legge.

Rimane ora soltanto a votare quello che chiamerò il preambolo degli articoli che furono modificati, cioè, la parte dell'art. 1 del progetto la quale contiene l'enumerazione degli articoli stessi.

Questo preambolo, con errata-corrige che fu già distribuita ai signori senatori, era del tenore seguente:

Art. 1.

Agli articoli 46, 200, 250, 258, 266, 341, 357, 360, 392, 404, 405, 407, 434 e 604 del Codice di procedura penale; agli articoli 185, 187, 197, 199, 205 e 209 dello stesso Codice, modificati con la legge del 30 giugno 1876, numero 3183 (serie 2<sup>a</sup>); agli articoli 182 e 206, modificati con la detta legge, e col regio decreto 1<sup>o</sup> dicembre 1889, numero 6509 (serie 3<sup>a</sup>), ed all'articolo 267 modificato col detto regio decreto; sono sostituite le disposizioni seguenti:

Ora, in seguito alle modificazioni introdotte nel disegno, cioè all'essersi modificati nuovi articoli e all'essersi soppressi alcuni articoli dei quali era proposta dall'Ufficio centrale la semplice modificazione, bisogna evidentemente che questa enumerazione sia mutata.

Prego il signor senatore Manfredi, relatore dell'Ufficio centrale, ad indicare quali sono le mutazioni, per mettere in rapporto la suddetta enumerazione con ciò che fu fatto.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Leggerò l'articolo come risulta, giusta le approvazioni, aggiunte e soppressioni accennate dall'onorevole presidente.

Art. 1.

Agli articoli 46, 60, 64, 74, 200, 250, 258, 266, 341, 357, 360, 392, 404, 405, 407, 434, 445, 604 e 651 del Codice di procedura penale; agli articoli 185, 187, 197, 199, 205 e 209 dello stesso Codice, modificati con la legge del

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1891

30 giugno 1876, n. 3183 (serie 2<sup>a</sup>); agli articoli 182 e 206, modificati con la detta legge, e col regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3<sup>a</sup>); ed agli articoli 252, 267 e 353 modificati col detto regio decreto; sono sostituite le disposizioni seguenti:

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola pongo ai voti questa prima parte dell'art. 1, che contiene l'enumerazione degli articoli del Codice di procedura penale, che furono già discussi ed approvati nelle precedenti sedute.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 1 nelle sue rispettive parti che, come ho detto, furono già votate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Si verrà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge. Intanto domando all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, se egli crede che vi sia qualche lavoro di coordinamento tra i diversi articoli di cui creda di dar conto al Senato.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Posso assicurare il Senato che alla Commissione non è occorso di fare alcun lavoro di coordinamento, essendo tutto proceduto regolarmente.

**Discussione del progetto di legge: « Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli ».** (N. 113).

PRESIDENTE. Passeremo al n. 2 dell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del seguente progetto di legge: « Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli ».

Prego il signor senatore Vergà di dar lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *segretario*; VERGÀ C. dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato n. 113).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *relatore*. Nella relazione l'Ufficio centrale ha già esposto le considerazioni per le quali in tutti gli Uffici del Senato è stato accolto con renitenza questo progetto di legge; direi che vi fu una vera titubanza nell'aderirvi, perchè effettivamente questo è un progetto di legge che proroga una disposizione la quale ha fatto in alcuni luoghi non buona prova.

Alcuni comuni, sedotti dalle facilitazioni accordate dalla legge pel risanamento di Napoli, sono corsi a fare alcune opere che hanno oltrepassate nella esecuzione le forze economiche dei comuni stessi.

Potrebbe quindi questo progetto di legge, quando fosse interpretato un po' largamente; essere causa di qualche abuso dannoso.

Ma d'altra parte, l'Ufficio centrale ha dovuto considerare che questo progetto di legge viene a prorogare delle facoltà ad alcuni comuni che ne sentono il bisogno, e che le domandano vedendo che molti altri comuni ne hanno fruito.

Le leggi esistenti che danno facoltà al Governo di accordare quei privilegi di espropriazione sono scadute, e quindi subentra per tutti la legge generale.

Non parve all'Ufficio centrale che sia conveniente per questa ritardata domanda trattare un comune diversamente da un altro.

Si è osservato che la legge scaduta non conteneva alcuna comminatoria che potesse togliere ai comuni ritardatari ogni speranza di usare di queste eccezionali disposizioni che facilitano i lavori.

D'altra parte questa proroga era domandata in nome dell'igiene; e quindi la accettammo non solo per l'importanza dell'argomento in sé stesso che esige tutte le nostre premure, quanto perchè riesciva più dura una diversità di trattamento rispetto alle popolazioni, soprattutto in materia d'igiene.

Per queste considerazioni si propose di acconsentire alla proroga della legge, e ciò vi proponiamo con tanta maggiore convinzione, perchè la incertezza che si provava alla prima impressione è vinta dalla considerazione che queste stesse titubanze erano già nella Camera dei deputati, la quale ha votato un ordine del giorno che stabilisce al Governo diverse cau-

tele nell'accordare ai comuni le facoltà eccezionali che domandano, onde evitare i pericoli che la concessione potrebbe apportare: e il Governo, coll'accettare interamente quell'ordine del giorno, ha mostrato di essere nelle stesse convinzioni, e di avere gli stessi propositi.

Di più questo concetto d'impedire che i comuni abusino nelle spese sotto pretesto della igiene, è nel programma generale della amministrazione governativa.

Tutte queste considerazioni hanno fatto sì che l'Ufficio centrale concorde vi propone di approvare questo progetto di legge. Però esso desidera che le norme di prudenza siano dalle parole autorevoli del Governo chiaramente dichiarate, onde ne abbiano scuola i comuni e le loro autorità tutorie. Forse potrebbe sembrare superfluo domandare delle dichiarazioni alle quali in massima il Governo ha già assentito innanzi all'altra Camera; ma l'Ufficio centrale crede che la parola detta al Senato non è mai superflua per la autorità maggiore che acquista.

E però eseguendo l'incarico dell'Ufficio mi rivolgo al Governo e lo prego di esprimere le sue dichiarazioni in merito alle domande che sono formulate nella breve relazione che riassume i nostri concetti intorno a questo progetto di legge.

Si domanda se il Governo aderisce alle seguenti proposte:

1° Che non sia accordata un'altra proroga alle facoltà contenute nell'art. 18, per la legge del risanamento di Napoli. È la terza proroga che si concede, dopo la detta legge, che dava ai comuni queste attribuzioni eccezionali per eseguire le espropriazioni. Si vorrebbe che la proroga attuale fosse l'ultima definitiva.

Anche la relazione della Camera dei deputati osserva che qualora le condizioni dell'igiene richiedessero qualche misura speciale, queste debbansi dal Governo domandare con leggi speciali di caso in caso. Io comprendo che sarebbe improvvido chiudersi assolutamente per il futuro la facoltà di provvedere a condizioni di igiene che potrebbero richiedere misure speciali: nè il Parlamento nè il Governo debbono vincolarsi a ciò. Domandino in quei casi eventuali i provvedimenti reclamati dalle circostanze.

La legge per Napoli è una legge tutto affatto speciale e non è da portarsi troppo ad esempio, perchè fa tale offesa al diritto di proprietà,

che, se non vi sono proprio circostanze locali eccezionali, non vi si deve acconsentire.

Noi desideriamo pertanto che il Governo dichiari che l'art. 18 di quella legge per risanamento di Napoli non sarà ulteriormente prorogata.

2° Preghiamo inoltre il Governo a dirci se sia anche nel suo concetto che i progetti di riforma, a scopo esclusivamente igienico, non possano essere modificati nell'esecuzione senza previo consenso del Ministero.

Questa è domanda che è proprio insita nello spirito della legge stessa, perchè la legge stabilisce che i progetti devono essere presentati ed approvati dal Parlamento. Ma siccome si è veduto che in pratica i comuni domandano l'approvazione di un progetto e poi, strada facendo lo cambiano nella esecuzione, sempre in senso di ampliare le opere, così è bene che il Governo ci assicuri che provvederà per quanto può, ad impedire che questi abusi si verifichino ancora. Se non altro varrà la sua dichiarazione a far vedere che noi richiamiamo l'attenzione del Governo su questo pericolo e sarà un salutare monito ai comuni ed alle autorità tutorie.

3° Finalmente poi desideriamo che il Governo risponda a quest'altro voto, che non sieno, cioè, accordate le facoltà di espropriare a scopo d'igiene, se i comuni richiedenti non giustifichino contemporaneamente di aver provveduto ai mezzi di esecuzione. E ciò a noi pare proprio logico, perchè effettivamente il chiedere di fare delle opere, senza sapere nemmeno come si potranno pagare, è imprevidenza veramente pericolosa. Noi dunque, nel dare al Governo la facoltà di accordare ai comuni le eccezionali misure della legge d'espropriazione per Napoli, dobbiamo essere sicuri che esso esigerà la prova che i comuni hanno i mezzi di eseguire quanto domandano.

Io spero che a queste nostre domande, che assecondano lo spirito del progetto di legge, il Governo risponderà adesivamente. Non abbiamo presentato apposito ordine del giorno, perchè sarebbe parso un ordine aggiuntivo a quello approvato dalla Camera, e d'altra parte nella concordia dei propositi, parve superflua una formola imperativa. Ma se qualche senatore crederà di formulare un ordine del giorno, nei sensi suespressi per parte dell'Ufficio centrale non vi sarà difficoltà ad accettarlo. Ma io spero

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1891

che la franca parola del Governo sarà così conforme alle nostre domande, che ogni senatore si terrà senz'altro soddisfatto.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io non ho nulla da osservare sui quesiti giustissimi formulati dall'Ufficio centrale.

Vorrei però cogliere questa occasione per richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di studiare tutta la legge di espropriazione per ragione di pubblica utilità, allo scopo di vedere quali riforme esiga.

Il relatore dell'Ufficio centrale consigliava poco fa a non presentare ulteriori proroghe alla facoltà nei comuni di chiedere l'applicazione della legge eccezionale di Napoli, e piuttosto, se si presentano necessità igieniche in alcuni speciali luoghi, a provvedere con progetto di legge speciale.

Io credo invece che sarebbe più opportuno di provvedere con una revisione generale della legge di espropriazione per pubblica utilità.

Questa legge fu modificata una prima volta nel 1879; poi si derogò a varie disposizioni di essa colla legge di Napoli, e quindi venne l'estensione ad altri comuni di questa stessa legge di Napoli.

Finalmente vennero tutte le leggi di proroga, ed ora un altro progetto si è presentato dal ministro dell'interno, ma di cui ignoro l'estensione e gli scopi precisi.

Però da quel poco che ne so, si tratta ancora di modificazioni d'indole assolutamente parziale.

Ora io credo che sia proprio la legge intera che bisogna riesaminare e riformare.

La legge di espropriazione per pubblica utilità è stata fatta nel 1865, quando sul concetto del diritto di proprietà correivano idee molto più assolute di quelle che forse corrano oggi; come del pari si aveva un concetto meno esteso dei bisogni sociali, alla soddisfazione dei quali il diritto di proprietà deve cedere il passo.

Intanto è avvenuto che la giurisprudenza ha dovuto adattarsi ad interpretare la legge di espropriazione per pubblica utilità, secondo certe opportunità, certi bisogni che effettivamente si facevano sentire, ha dovuto cercare il modo di evitare agli enti morali esproprianti le gravi conseguenze di certe speculazioni che

si organizzavano, e di impedire certi abusi che a carico dello Stato o dei comuni esproprianti si commettevano. Così è andata via, via oscillando ed oggi siamo in questa condizione, che secondo la giurisprudenza imperante presso le diverse Corti, si interpretano in modo contraddittorio le disposizioni importantissime di questa legge.

Sarebbe quindi opportuno che con una revisione si vedesse di uniformare in tutta Italia le garanzie del diritto di proprietà.

Ad esempio per molto tempo si è ritenuto che il valore della proprietà espropriata si dovesse determinare nel giorno in cui il decreto del prefetto, che fa passare la proprietà dal privato all'ente pubblico, viene emanato, poichè, si diceva, quello è il giorno in cui si perfeziona la vendita coatta.

Questo concetto era stato ritenuto da molti autori, da molti giudicati di varie Corti, non esclusa Roma.

Quando qui si è sviluppata una sfrenata speculazione edilizia, essa ha portato per conseguenza che lo Stato ed il comune hanno dovuto pagare delle somme enormi, perchè fra il giorno in cui si bandiva l'opera di pubblica utilità e il giorno in cui si pubblicava il decreto prefettizio, la speculazione faceva montare il valore degli immobili da espropriarsi molto al di sopra di quello reale. Ed allora la giurisprudenza, adattandosi a questo stato di cose, e per evitarne le conseguenze, si è modificata ed ha stabilito che la determinazione del prezzo dovuto per la espropriazione dovesse farsi, risalendo al valore che avevano le cose nel giorno in cui viene fatta l'offerta dall'autorità espropriante.

Questa giurisprudenza però non è adottata da altre Corti; quindi su questo punto sostanziale abbiamo in Italia un diverso trattamento del diritto di proprietà, secondo le circoscrizioni delle Corti e la loro giurisprudenza.

Ma checchè ne sia della bontà intrinseca di questa giurisprudenza, non è, almeno mi sembra, tollerabile questa difformità intorno ad un diritto che deve essere uguale in tutta Italia, e ciò anche nell'interesse della pubblica amministrazione, che deve conoscere in modo certo le norme regolatrici degli indennizzi che si devono pagare per dar vita ad un'opera di pubblica utilità.

Così pure un'altra gravissima questione, che si connette più direttamente col progetto di legge che stiamo discutendo, è quella dei piani regolatori. I piani regolatori constano di due parti che dovrebbero andar distinte, ed invece si confondono sempre insieme. L'una riflette le modificazioni alla assoluta libertà di costruire o ristaurare le proprietà esistenti, che, dal giorno in cui si pubblica il piano regolatore, devono adattarsi alle prescrizioni in esso fissate. Si intende facilmente che questa limitazione in fondo non porta grave danno al proprietario: infine si tratta di dirgli: se voi volete costruire sulla vostra area, dovrete seguire le linee tracciate nel piano regolatore, lasciare cioè le tali strade, le tali piazze nelle dimensioni prescritte.

E così pure pei fabbricati esistenti si dice al proprietario: se volete cambiare, restaurare, modificare la vostra proprietà, dovrete adattare le modificazioni alle prescrizioni del piano regolatore.

Ma quando i piani regolatori contemplan la completa espropriazione di una proprietà privata o demolizioni di fabbricati esistenti, se lasciate al comune, allo Stato espropriante il limite di tempo dalla legge autorizzato, che può arrivare fino a 25 anni, per eseguire codeste espropriazioni, voi non solo recate un danno ingiusto ed eccessivo al proprietario, ma create delle difficoltà a quegli stessi, che devono espropriare.

Dal giorno in cui è pubblicato il decreto di pubblica utilità del piano regolatore, ogni modificazione alla proprietà è interdetta sotto la pena che non ne sarà tenuto calcolo il giorno in cui si eseguisce l'effettiva espropriazione. La proprietà perciò resta immobilizzata, indisponibile, non solo senza nessun luogo a compenso al proprietario, ma senza altresì ch'egli possa sapere quando potrà incassarne il prezzo.

Queste proprietà sono in uno stato di interdetto, perchè nessuno compra, o contratta un immobile destinato all'espropriazione in un termine incerto, che può durare fino a 25 anni, ed il cui prezzo pure rimane incerto fino a quando l'espropriazione si compirà. Nessuno compra o contratta intorno ad un immobile, che non può essere modificato, ampliato od adattato a nuovi usi sotto pena che i miglioramenti introdotti non siano calcolati il giorno dell'espropriazione. E per la stessa autorità

espropriante rimane incerto il prezzo a cui poi dovrà pagare l'immobile colpito, non essendo facile determinare e prevedere in un lungo lasso di tempo di quali danni risentiti dal proprietario sarà più tardi tenuto conto.

Ora tutti questi sono inconvenienti gravi, che chi ha fatto la legge o non ha pensato, o non ha preveduto, e ai quali io credo che sarebbe opportuno di provvedere.

E si potrebbe provvedere senza grandi difficoltà, se, per esempio, nella legge di espropriazione si stabilisse una distinzione tra questi due fatti completamente diversi, e si stabilisse che i periodi, entro cui una pubblica amministrazione può procedere a demolizioni ed espropriazioni totali di proprietà, debbano essere relativamente brevi; pur lasciando per ogni altra parte riflettente l'attuazione dei piani regolatori quel maggior tempo che ora è concesso, un periodo cioè di quindici, venti e venticinque anni.

Così facendo si farebbe un'opera di giustizia. Insomma a me pare che le condizioni di fatto della società moderna, e cioè le esigenze sempre crescenti da una parte della civiltà e della pubblica igiene, dall'altra la tutela del diritto di proprietà sieno tali per cui male vi si adatti una legge che è stata concepita in condizioni di fatto molto diverse. È certo che i bisogni sociali quali si sono sviluppati in questi ventisei anni sono tali e tanti che a provvedervi occorre una legge forse diversa da quella che si è in un altro stato di fatto compilata. E siccome i ritocchi parziali di questa legge hanno poi l'inconveniente di creare contraddizioni, divergenze nella giurisprudenza, insomma di riuscire incompleti, e siccome qui non si tratta di un Codice, a cui si possa fare l'eccezione che era fatta nei giorni scorsi a coloro che domandavano la revisione totale del Codice di procedura penale, io mi permetterei, alle raccomandazioni giustissime fatte dall'Ufficio centrale, di aggiungere anche questa: che il Governo voglia esaminare, se non sia il caso di una revisione completa della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità.

LUCCA, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno.

LUCCA, sottosegretario di Stato per l'interno. Mi onoro di assicurare il Senato che le tre rac-

comandazioni fatte dall'Ufficio centrale saranno tenute in quel grandissimo conto che si meritano anche perchè non sono solamente un autorevole consiglio, ma benanco un efficacissimo conforto all'opera che il Ministero ha già a questo proposito iniziata.

Accetto senza altro la prima raccomandazione che cioè altra proroga all'art. 18 non sarà concessa, anche perchè è combinata colla raccomandazione fatta nel testo della relazione, che cioè in ogni caso particolare che potesse presentarsi, si potrà provvedere con legge speciale. Così il Governo ha i mezzi quando ne sarà il caso di provvedere a vere urgenti ed indiscutibili ragioni d'igiene.

Accetto anche la seconda raccomandazione che i progetti di lavori a scopo esclusivamente igienico, non possano essere modificati senza previo consenso del Ministero.

Ed anche a questo riguardo l'accetto come un consiglio e come un conforto perchè vi è stato un caso di recente nel quale modificazioni erano state fatte senza che l'autorità superiore ne avesse dato l'approvazione ed il Governo ha fatto sentire a chi aveva violato la legge, che doveva rientrarvi o subirne le conseguenze.

Accetto l'ultima proposta che cioè non si accordino le dette facoltà se i comuni richiedenti non giustificano contemporaneamente di avere provveduto ai mezzi di esecuzione delle opere stesse.

E anche a questo riguardo permetta il Senato una ripetizione e forse una vanitosa dichiarazione.

L'accetto come un conforto perchè questa stessa disposizione il Governo l'ha già più specificamente introdotta in un progetto di legge che a giorni presenterà alla Camera, progetto di legge nel quale si riconosce l'opportunità, la necessità, il dovere di provvedere a tutte le ragioni d'igiene, ma si sente anche la necessità di raccomandare che queste ragioni d'igiene non possano mai essere di pretesto per fornire mezzi a opere di puro abbellimento.

Inoltre in questo progetto di legge si cerca di subordinare le esigenze dell'igiene alla potenzialità dei comuni; e si farà in modo che quando si chiede qualche cosa, si possa farlo, senza portare un disagio alle amministrazioni comunali, disagio non igienico ma economico, che però, alle volte, può anche avere peggiori conseguenze del primo.

Nessun'opera non necessaria sia fatta senza che contemporaneamente si dimostri che il comune è nelle condizioni di farla.

E quindi se il Senato credesse di volere convertire le raccomandazioni che furono fatte dall'onorevole relatore in un ordine del giorno, non v'ha dubbio che il Governo lo accetterà. Ma se, anche senza ordine del giorno, possono valere queste mie dichiarazioni formali che, anche come semplici raccomandazioni, esse varranno e saranno tenute dal Governo in considerazione, queste dichiarazioni io le farò con quella parola franca e schietta invocata dall'onorevole relatore.

Ed ora mi permetta il Senato che io mi compiaccia che questa discussione abbia dato ragione ed argomento all'onor. senatore Parenzo di fare una raccomandazione relativa alla legge sulle espropriazioni.

Consentirà il Senato che, per ragioni facili a comprendersi, in questo momento non si facciano dichiarazioni precise che potrebbero perturbare interessi i quali sono precisamente in questi tempi sotto giudizio.

Ma è certo che le osservazioni giustissime fatte dall'onor. Parenzo, tanto più giuste, in quantochè mi pare di vedere che si adattino a qualche caso speciale non in tempo remoto verificatosi non lontano da Roma, hanno già servito di impulso al Governo per studiare e cercar modo di provvedere perchè certi fatti non debbano più verificarsi.

È certo che la condizione di stabilire il prezzo ad una data piuttosto che ad un'altra, può dar luogo a quel giuoco di speculazione a cui l'onor. Parenzo ha accennato e a cui ogni Governo deve cercar modo di opporsi; questo sarà fatto nello studio che si sta già preparando.

E parimente per la seconda raccomandazione che si riferisce al termine dei 25 anni, sia certo l'onor. Parenzo e si assicuri il Senato che in troppi guai si trova anche il Governo per dovere sempre rispettare questa disposizione, perchè esso non accolga di buon grado la raccomandazione fatta dal Senato e la faccia servire anch'essa d'argomento di studi. (*Bene*).

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato d'aver accettata la mia

LEGISLATURA XVII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1891

raccomandazione e mi auguro che alle promesse seguano presto i fatti.

Senatore GADDA, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA, *relatore*. Le dichiarazioni così complete e chiare, che ha fatto il Governo dispensano l'Ufficio centrale dal proporre al Senato un ordine del giorno, e con molta compiacenza ci vediamo tutti d'accordo.

Questa unità di propositi ne dà una vera fiducia che conseguiremo lo scopo nostro, cioè, pur tutelando l'igiene, provvederemo efficacemente a tutelare anche le finanze comunali, il che è nel voto di tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di estendere per regio decreto ai comuni che ne facciano richiesta, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, tutte od in parte le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, qualora l'insalubrità dell'abitato, della fognatura o delle acque ne renda manifesto il bisogno.

(Approvato).

Art. 2

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento e dei relativi progetti, ove si chieda l'applicazione dell'art. 13.

(Approvato).

Art. 3.

Il regio decreto conterrà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie al risanamento.

(Approvato).

Art. 4.

A comporre la Giunta speciale di sanità può essere chiamato un giudice di Tribunale, od il pretore nei comuni che non sono sede di Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 5.

All'esecuzione della presente legge provvede il regolamento approvato con regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003.

(Approvato).

**Giuramento del senatore Di Castagneta.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Gaetano Di Castagneta i di cui titoli d'ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Alfieri e Barracco d'introdurlo nell'aula.

(Il signor senatore Di Castagneta viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore Di Castagneta, del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

**Discussione del disegno di legge: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma ». (N. 115).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma ».

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge:

(V. Stampato N. 115).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È mantenuta in vigore fino al 31 gennaio 1894 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2<sup>a</sup>),



per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 23 (serie 3<sup>a</sup>), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3<sup>a</sup>), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3<sup>a</sup>) e 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3<sup>a</sup>).

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

È inoltre approvato ed avrà piena ed intera esecuzione l'accordo stabilito fra il Governo del Re e quello del Kedive colle note scambiate al Cairo in data del 30 gennaio e 19 febbraio 1889 ed allegate alla presente legge.

In conformità di tale accordo i tribunali misti in Egitto avranno facoltà di applicare agli italiani nel Vicereame le ordinanze di polizia attualmente in vigore, e che in avvenire saranno emesse dal Governo egiziano sulle materie nelle note stesse indicate. Le ordinanze da emettere in avvenire su questa materia saranno promulgate in seguito ad una deliberazione dell'assemblea generale della Corte d'appello, la quale si assicurerà: 1° che le leggi e i regolamenti proposti siano comuni a tutti gli abitanti del territorio senza distinzione; 2° che essi non contengono disposizioni contrarie al testo dei trattati e delle convenzioni vigenti; 3° che non vi sieno comminate pene superiori a quelle di semplice polizia.

(Approvato).

#### Art. 3.

In conformità dell'articolo precedente, viene modificata, per le materie ivi accennate, e per la durata di un quinquennio, la giurisdizione esercitata dai consoli italiani in Egitto.

(Approvato).

#### Avvertenze del presidente e votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge che furono approvati oggi peralzata e seduta.

Proclamato che sia l'esito di questa votazione è giuocoforza aggiornare il Senato, non essendovi lavoro pronto per ulteriori pubbliche discussioni.

Ma il non esservi lavoro pronto non significa che il Senato abbia esaminato ogni argomento intorno al quale gli furono presentati disegni di legge. Sette disegni di legge presentati al Senato pendono ancora davanti a lui e aspettano la discussione. Quattro furono presentati in questi giorni e sono i disegni di legge: sullo stato degli impiegati civili, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, sui manicomi, sugli stipendi e tasse scolastiche.

Tre disegni di legge: quello sugli infortuni del lavoro, un altro per l'avanzamento dell'esercito ed un terzo per la legge consolare furono presentati al Senato fino dalla primavera o dall'estate scorsa.

Io quindi, per ubbidire ad un'alta responsabilità che il regolamento attribuisce alla Presidenza ed al presidente specialmente, sono costretto a pregare i signori relatori di tutti i disegni di legge ed in ispecie di quelli che chiamerò più antichi, ad affrettare la loro relazione, affinché il Senato possa, al suo riconvocarsi, continuare per un tempo abbastanza lungo le sue sedute; finchè cioè siano esauriti tutti gli argomenti a lui sottoposti. E ciò a scanso di noie e di incomodo pei senatori che non abitano a Roma usualmente.

Ora procederemo all'appello nominale. Prego il senatore Verga Carlo di procedere alla chiama.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello:

---

 LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1891
 

---

Votanti . . . . .	100
-------------------	-----

Favorevoli . . . . .	77
----------------------	----

Contrari . . . . .	23
--------------------	----

(Il Senato approva).

Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli :

Votanti . . . . .	99
-------------------	----

Favorevoli . . . . .	82
----------------------	----

Contrari . . . . .	17
--------------------	----

(Il Senato approva).

Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma :

Votanti . . . . .	100
-------------------	-----

Favorevoli . . . . .	94
----------------------	----

Contrari . . . . .	6
--------------------	---

(Il Senato approva).

Per la prossima pubblica seduta i signori senatori saranno avvisati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 e 50).

